

Prot. n. 104/2025
Circ. n. 69/2025

Treviso, 6 ottobre 2025

Spettabili
Scuole dell'infanzia paritarie
aderenti alla FISM di Treviso

e p.c. Ai Signori Componenti il Consiglio
Provinciale della FISM

LORO SEDI

OGGETTO: INCLUSIONE ALUNNI CON DISABILITÀ NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE.

Con riferimento all'oggetto siamo con la presente a riepilogare la procedura da seguire per la segnalazione e l'avvio della presa in carico di bambini con disabilità o bisogni educativi speciali, nonché a fornire l'aggiornamento dei dati sui contributi ministeriali e regionali all'a.s. 2024-2025 (v. pagina 3 della presente).

FIGURE COINVOLTE:

INSEGNANTE DI SOSTEGNO, ADDETTO ALL'ASSISTENZA ED ADDETTO ALLA COMUNICAZIONE

Va tenuto presente che il ruolo di Insegnante di sostegno e di Addetto all'assistenza sono diversi: **l'Addetto all'assistenza** è un aiuto per le compromissioni di tipo fisico che l'Ulss2 (su delega dei Comuni che ne sostengono la spesa) assegna alle Scuole su loro richiesta; **l'Insegnante di sostegno** opera per l'aspetto didattico-educativo ed è assunta dalla Scuola, che riceve poi un apposito contributo sia dal Ministero che dalla Regione. Questa distinzione va tenuta presente anche nella composizione dell'orario.

Per i bambini con deficit sensoriali (sordi, muti o ipovedenti) sarà la famiglia che con la certificazione dei Servizi farà richiesta del personale **Addetto alla comunicazione** al proprio Distretto, presso l'Ufficio disabilità. In accordo: la Scuola, gli esperti e la famiglia, valuteranno l'organizzazione delle ore di supporto. Infatti l'Addetto alla comunicazione è assegnato al bambino per tutta la gestione della giornata e non alla Scuola.

Griglie, moduli, schede, modalità di compilazione ed altri materiali utili sono disponibili tra gli allegati dell'Accordo di Programma per l'inclusione scolastica e sociale delle persone con disabilità della provincia di Treviso (Allegato n. 1).

AVVIO ITER RICHIESTA INSEGNANTE DI SOSTEGNO / ADDETTO ALL'ASSISTENZA

1. Dopo un primo momento di ambientamento, se il bambino presenta segnali predittivi di rischio si applicano periodiche griglie di osservazione.
2. Se sono evidenti segni di disagio o sospetta patologia per la quale non è possibile intervenire con le normali strategie educative, viene convocata la famiglia e condiviso il seguente percorso di osservazione:
 - a) si consiglia alla famiglia di rivolgersi al pediatra e, con il consenso informato firmato dalla famiglia, anche la Scuola può confrontarsi con lui;
 - b) in accordo con la famiglia viene compilata la scheda di segnalazione: una volta firmata da tutti i soggetti coinvolti, si consegna di persona alla segreteria del Servizio per l'età evolutiva nel distretto di competenza per richiedere un primo appuntamento. La scheda va consegnata dalla Scuola alla famiglia entro il 15 gennaio e la famiglia dovrà consegnarla ai Servizi entro il 15 febbraio (ricordiamo che è opportuno prendersi per tempo senza attendere l'ultimo giorno).
3. Ultimato il percorso di accertamento, se i Servizi predispongono il verbale UVMD (Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale) e il minore viene certificato, l'equipe deve predisporre la Diagnosi Funzionale (secondo l'Accordo di Programma, la diagnosi dovrebbe arrivare alla famiglia e quindi alla

Scuola per fine maggio) e si concorda un primo GLO (Gruppo di lavoro operativo). Si ricordano le scadenze: entro il 31 ottobre va fatta la redazione del primo PEI, a seguire quindi va convocato il primo GLO (ovviamente la data del GLO è relativa alle disponibilità dei servizi dell'età evolutiva/ Nostra Famiglia).

4. La Scuola provvede quindi ad **assegnare le ore di insegnante di sostegno** (utilizzando una propria docente o assumendone appositamente una) in base alle decisioni stabilite nel primo GLO. Si tenga presente che i Servizi per l'età evolutiva all'atto di assegnare l'addetto all'assistenza verificano che il bambino certificato abbia assicurato il diritto all'insegnante di sostegno e che le relative ore siano adeguate alla gravità.

Per quanto riguarda i titoli dell'insegnante di sostegno, si ricorda che tale figura dovrebbe essere in possesso del titolo richiesto per l'insegnamento presso la Scuola dell'infanzia e con percorso formativo per il sostegno: si veda la circolare FISM prot. 134 del 20 giugno 2022 (Allegato n. 2), avente per oggetto *"Titoli di studio ed assunzione docenti per la Scuola dell'infanzia"*.

Se il bambino ha una compromissione alle autonomie (es. impedimenti nella deambulazione, controllo sfinterico, impedimenti per l'alimentazione...) **riconosciuta sulla base della Legge n. 104/1992 con gravità evidenziata dall'art. 3 comma 3**, la Scuola deve compilare e far firmare alla famiglia **la richiesta dell'addetto all'assistenza**, che va inoltrata all'ULSS di competenza **entro il 15 febbraio nel caso di rinnovo o entro il 15 marzo nel caso di nuova richiesta**.

Nella domanda di Addetto all'assistenza per la quantificazione delle ore da richiedere occorre tener conto che lo stesso ha il compito di implementare l'autonomia fisica del bambino (uso dei servizi, mobilità, acquisizione del controllo sfinterico, alimentazione ecc.) e non quello di mediazione degli apprendimenti (ruolo dell'insegnante di sostegno), né quello di mediazione alla comunicazione in caso di bambini ipoudenti o ipovedenti (ruolo del mediatore alla comunicazione).

Nelle griglie della scheda di richiesta dell'addetto:

- a) vanno valorizzate le situazioni di difficoltà motoria e delle autonomie;
 - b) in particolare vanno quantificate con chiarezza **le ore di assistenza richieste** ben motivandole ed inserendole oggettivamente nei vari momenti della routine quotidiana, specificando anche le ore di sostegno assegnate. Si ricorda che, anche nei casi più gravi, non è previsto che la somma delle ore di sostegno e di assistenza dia una copertura totale: infatti i Servizi prevedono, normalmente, la prima e l'ultima mezz'ora di Scuola senza copertura (ad esempio nel caso di frequenza del bambino per 40 ore settimanali, si possono prevedere n. 20 ore di sostegno e n. 10 ore di assistenza). Si fa presente inoltre che l'Accordo di Programma Provinciale per l'inclusione scolastica e sociale stabilisce che non è prevista la compresenza dell'OSS con il docente di sostegno, se non in casi specifici che devono essere formalmente valutati e autorizzati dal Gruppo di Lavoro per la Programmazione Territoriale.
5. Entro il 31 ottobre la coordinatrice convoca il GLO (Gruppo di lavoro operativo): dopo averne concordato la data con il Servizio Età Evolutiva di riferimento, ne trasmette la convocazione alla famiglia ed al predetto Servizio. Normalmente nel corso dell'anno, ne vengono convocati tre: quello iniziale (a cui normalmente partecipano anche i Servizi), uno intermedio ed uno finale.
 6. All'arrivo del verbale UVMD nei mesi di maggio e giugno, il team docenti, con il contributo dell'insegnante di sostegno e dai dati emersi dell'UVMD e dal PDF, stende il PEI provvisorio (Piano Educativo Individualizzato) per valutare il percorso dell'anno scolastico successivo ed il monte ore di insegnante di sostegno. Il primo PEI dell'anno scolastico va steso entro il 31 ottobre e condiviso con gli esperti dei Servizi dell'Età Evolutiva durante il primo incontro GLO, definendo così il percorso evolutivo e terapeutico previsto per il bambino, oltre che con la famiglia che condivide e supporta tale percorso ed integra informazioni ed indicazioni nel PEI nella parte di pertinenza.

Nel caso in cui la certificazione giunga al termine del ciclo della Scuola dell'infanzia, il PEI provvisorio sarà steso dalla Scuola Primaria accogliente dopo il primo GLO convocato dalla Scuola dell'infanzia ed al quale saranno invitati anche i referenti della Primaria.

In ogni caso si allega lo scadenziario degli adempimenti di cui all'Accordo di programma provinciale aggiornato all'anno scolastico in corso, già inviatoVi con circolare FISM prot. n. 15 del 22 gennaio scorso (Allegato 3).

I CONTRIBUTI PREVISTI PER L'INSEGNANTE DI SOSTEGNO

Come sapete l'insegnante di sostegno è economicamente a carico della Scuola ed il costo aziendale di una docente di sostegno 6° livello a 16 ore assunta a tempo determinato da settembre a giugno (10 MESI) è di circa € 13.000 (tredicimila).

Sono tuttavia previsti dei contributi da parte del Ministero Istruzione e dalla Regione Veneto per il relativo costo sostenuto dalla Scuola, contributi aumentati negli ultimi anni che di seguito si riepilogano.

Generalmente entro il mese di ottobre viene compilata la **domanda di contributo alla Regione**, ai sensi della L.R. n. 23/1980, nella quale vanno inseriti i dati relativi all'alunno certificato e all'insegnante di sostegno. Entro il mese di novembre viene inoltre compilato il prospetto degli alunni portatori di disabilità per la **domanda di contributo ministeriale** da inoltrare all'Ufficio Ambito Territoriale di Treviso.

Per entrambi gli adempimenti la segreteria FISM invia apposite circolari.

Contributo ministeriale

Per avere un'idea della previsione del contributo ministeriale per alunni certificati con Verbale di accertamento UVMD, Vi invitiamo a consultare l'Allegato 4 prospetto FISM Treviso del contributo del Ministero Istruzione Fondi per gli alunni in condizione di disabilità nelle scuole paritarie per l'a.s. 2024/2025 - Decreto M.I. 433 del 27.02.2025 cap. 1477.2.

In sintesi questo è il criterio applicato dal MIUR per determinare l'importo del contributo ministeriale:

"a) 50% sulla base del numero di allievi con disabilità certificati presenti in ciascuna scuola" (nell'anno scolastico 2024/25 l'importo per ciascun alunno certificato è di € 4.692,05);

"b) 50% tenendo conto della percentuale di allievi con disabilità sul numero di allievi frequentanti ciascuna scuola" (il contributo cala al diminuire della predetta percentuale).

Contributo regionale

Per avere un'idea della previsione del contributo regionale per alunni certificati con Verbale di accertamento UVMD, Vi invitiamo a consultare la circolare FISM prot. n. 127-2025 (Allegato B del DDR n. 11094-2025), che riporta la tabella del DDR n. 11094-2025 per l'a.s. 2024-25 relativa al contributo ordinario e aggiuntivo alle scuole dell'infanzia (v. allegato 5).

Questi i criteri applicati dalla Regione:

1. da 0 a 5 ore settimanali di sostegno: non viene assegnata alcuna quota di contributo;
2. da oltre le 5 ore fino a 15 ore settimanali di sostegno: viene assegnata mezza quota del contributo ordinario pari a € 1.233,81 più l'importo del contributo aggiuntivo di € 2.159,16 per un totale di € 3.392,97;
3. da oltre le 15 ore settimanali di sostegno: viene assegnata l'intera quota di contributo ordinario pari a € 2.467,61 più la quota del contributo aggiuntivo di € 4.318,31 pari a € 6.785,92.

Si evidenzia, pertanto, di fare attenzione alla determinazione delle ore di sostegno: se non si assegnano almeno 6 ore non si riceverà alcun contributo dalla Regione e se si assegnano 15 ore anziché 16 ore si riceverà mezza quota anziché la quota intera di contributo. Esempi:

- per n. 1 alunno con unica insegnante di sostegno per 5 ore settimanali: contributo pari a € 0,00;
- per n. 1 alunno con unica insegnante di sostegno per 6 ore settimanali: mezza quota di contributo ordinario, pari a € 1.233,81, più la quota di contributo aggiuntivo di € 2.159,16 = totale € 3.392,97;
- per n. 1 alunno con unica insegnante di sostegno per 16 ore settimanali: intera quota di contributo ordinario, pari a € 2.467,61, più la quota di contributo aggiuntivo di € 4.318,31 = totale € 6.785,92;
- con n. 2 alunni con unica insegnante di sostegno per 32 ore settimanali: intera quota di contributo ordinario, pari a € 2.467,61, più la quota di contributo aggiuntivo di € 4.318,31 = totale € 6.785,92;
- con n. 2 alunni con n. 2 insegnanti di sostegno per 16 ore settimanali ciascuna: due quote intere di contributo ordinario, pari a € 4.935,22, più la quota di contributo aggiuntivo di € 8.636,65 = totale € 13.571,87.

Alleghiamo infine una tabella con esempi di assegnazione sia del contributo ministeriale che del regionale per l'insegnante di sostegno (Allegato n. 6).

Si ricorda infine che alcune Convenzioni comunali prevedono un contributo specifico da parte del Comune a fronte di alunni residenti certificati e che, anche ove non fosse previsto, in ogni caso la Scuola può presentare una richiesta al **Comune di residenza dell'alunno certificato** per l'eventuale riconoscimento di un apposito contributo a fronte del costo sostenuto per l'insegnante di sostegno che non fosse coperto dai finanziamenti ministeriali e regionali.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

All.ti: c.s.



La Presidente
Avv. Simonetta Rubinato